

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1097 del 09 agosto 2021

Interventi regionali in materia di edilizia scolastica pubblica - Modifica, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera a) della L.R. n. 3/2003 delle condizioni di attuazione degli interventi riguardanti i contributi regionali assegnati ai Comuni di Buttapietra (VR) e di Castelnuovo del Garda (VR) per la realizzazione di nuovi edifici scolastici, al fine dell'utilizzo quali pubblici uffici delle strutture scolastiche dismesse. (Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica - art. 52 della L.R. n. 3/2003).

[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento modifica, sulla base di motivata istanza presentata dai relativi beneficiari, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera a) della L.R. n. 3/2003 che prevede l'utilizzo come pubblici uffici delle strutture scolastiche esistenti da dismettere in alternativa alla loro alienazione, le condizioni poste alla base dei finanziamenti assegnati a soggetti pubblici per la realizzazione di interventi straordinari di edilizia scolastica (art. 52 della L.R. n. 3/2003).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 52 della legge finanziaria L.R. n. 3/2003, ha disposto il finanziamento di interventi straordinari per l'edilizia scolastica riguardanti la realizzazione di nuovi edifici scolastici in sostituzione di edifici scolastici esistenti.

L'assegnazione dei contributi in argomento è stata attuata mediante piani di riparto ricompresi fra le annualità 2003 e 2010 e con la successiva stipula di accordi di programma fra la Regione del Veneto e i soggetti pubblici beneficiari. Detti accordi stabilivano fra l'altro la contestuale dismissione dall'uso scolastico degli edifici da sostituire e la loro alienazione o in alternativa il mantenimento dei medesimi al patrimonio comunale ma con altro uso. All'alienazione era associato un maggiore punteggio nella graduatoria degli interventi ammissibili.

Con D.G.R. n. 3765 del 26/11/2004 e D.G.R. n. 4358 del 30/12/2005 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica" - Programmi di riparto dei contributi assegnati per l'esercizio finanziario 2004 e 2005 (art. 52 della L.R. n. 3/2003) - sono stati assegnati al Comune di Buttapietra (VR) e al Comune di Castelnuovo del Garda (VR) i seguenti contributi e sottoscritti i relativi accordi di programma:

- Comune di Buttapietra (VR): € 1.250.000,00 per la realizzazione di un nuovo polo scolastico da adibire a scuola elementare con successiva dismissione ed alienazione dell'edificio sede della Scuola media "R. Simoni" come da accordo di programma sottoscritto in data 23/08/2005;
- Comune di Castelnuovo del Garda (VR): € 600.000,00 per la realizzazione di un polo scolastico in località Oregolo - II° Stralcio A - (Scuola Materna) con successiva dismissione e alienazione dell'edificio sede della Scuola materna "11 Aprile 1948" come da accordo di programma sottoscritto in data 25/05/2008.

Gli interventi previsti dai succitati piani di riparto sono ad oggi conclusi e ne è stata disposta l'erogazione del finanziamento a saldo.

Per quanto riguarda il Comune di Buttapietra, questi segnala con nota del 17/06/2021 che i diversi bandi per l'alienazione dell'edificio sede dell'ex Scuola media "R. Simoni" sono andati deserti. All'uopo il Comune chiede di poter mantenere al patrimonio comunale l'ex scuola media "R. Simoni" dismessa dall'uso scolastico con deliberazioni della Giunta Comunale n. 66 del 12/8/2011 e n. 39 del 5/05/2011 che ne prevedono l'utilizzo ad uso uffici comunali.

Per il Comune di Castelnuovo del Garda, invece, questi segnala con nota n. 180127 del 20/04/2021 che i diversi bandi per l'alienazione dell'edificio sede dell'ex Scuola materna "11 Aprile 1948" sono andati deserti. All'uopo il Comune chiede di poter mantenere al patrimonio comunale la Scuola materna "11 Aprile 1948" dismessa dall'uso scolastico con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 28/05/2021 che ne prevede l'utilizzo ad uso uffici comunali.

Con il presente provvedimento si intende ora dare riscontro alle istanze dei Comuni summenzionati, volte ad ottenere, a parziale modifica degli accordi di programma più sopra citati, il mantenimento al patrimonio comunale degli edifici scolastici dismessi anzichè l'alienazione dei medesimi.

Il presente provvedimento si rende necessario in quanto le proposte di modifica sopra elencate modificano parzialmente le condizioni stabilite dai precedenti provvedimenti della Giunta regionale per l'assegnazione dei finanziamenti in argomento.

Verificato da parte della struttura competente che le modifiche proposte sono tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso e altresì accertato il permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari siano meritevoli di approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. L.gs.118/2011;

VISTO il D. Lgs. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 3/2003, art. 52;

VISTA la D.G.R. n. 3765 del 26/11/2004;

VISTA la D.G.R. n. 4358 del 30/12/2005;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche ai finanziamenti relativi al Comune di Buttapietra (VR) ed al Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per quanto concerne il venir meno della previsione di alienazione dei rispettivi immobili preesistenti;
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.